

Civi Bank

Banca di Cividale Società Cooperativa per Azioni - fondata nel 1886

Sede Sociale e Direzione Generale: Via sen. Guglielmo Pelizzo n. 8-1, 33043 Cividale del Friuli

Iscriz. Albo Bankit n. 5758.8.0 - Cod. ABI 05484.1

Codice Fiscale/Partita IVA/ Registro Imprese di Udine 00249360306

Internet www.civibank.it

STATUTO SOCIALE

(aggiornato con le modifiche deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 13 aprile 2019)

La **Banca di Cividale, Società Cooperativa per azioni**, in forma abbreviata **CiviBank**, già costituita per la durata di anni cinquanta sotto la denominazione di **BANCA COOPERATIVA DI CIVIDALE** con atto 22 luglio 1886 a rogiti dott. Pietro Barcelli residente in S. Pietro al Natisono, N. 2163 fasc., N. 3141 rep. e N. 4512 reg., registrato a Cividale il 29 luglio 1886, Atti Pubblici, Vol. 18, N. 81, omologato dal R. Tribunale di Udine con Decreto 25 agosto 1886 N. 1410 cron., depositato e trascritto nella Cancelleria del R. Tribunale il 6 settembre 1886 al N. 10 Reg. d'Ord., N. 9 Tascr., N. 22 Società e N. 67 Vol. Docum., successivamente modificato con i seguenti verbali delle Assemblee omologati dal R. Tribunale di Udine: 4, 11, 18 marzo e 15 aprile 1888 omologati con Decreto 30 aprile 1888; 24 febbraio 1889 omologato con Decreto 9 aprile 1889; 1° marzo 1903 omologato con Decreto 27 dicembre 1903 N. 660 R.R.; 25 febbraio 1906 omologato con Decreto 31 marzo 1906 N. 187 R.R.; 23 febbraio 1908 omologato con Decreto 24 marzo 1908 N. 181 R.R.; 20 febbraio 1910 omologato con Decreto 6 marzo 1910 N. 201 R.R.; 23 febbraio 1913 omologato con Decreto 14 novembre 1928 N. 2517 R.R.; 11 marzo 1923 omologato con Decreto 11 luglio 1923 N. 1320 R.R.; 15 marzo 1931 omologato con Decreto 7 aprile 1931 N. 1085 R.R.; 15 marzo 1936, che prorogava la Società per un ventennio, omologato con Decreto 15 aprile 1936 N. 816 R.R.; 14 marzo 1937 omologato con Decreto 26 aprile 1937 N. 552 R.R.;

27 marzo 1949 omologato con Decreto 20 aprile 1949 N. 169 CC, con modifica della denominazione in Banca Popolare di Cividale;

21 giugno 1973, registrato a Udine il 6 luglio 1973 N. 5446 e 7 settembre 1973 N. 7028, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 4 agosto 1973 N. 510, depositato ed iscritto nella Cancelleria del Tribunale di Udine il 27 settembre 1973 al N. 22 Reg. Società e N. 3232 Registro d'Ordine;

21 ottobre 1983, registrato a Udine il 15 dicembre 1983 N. 11320, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 5 dicembre 1983 N. 1242, depositato ed iscritto nella Cancelleria del Tribunale di Udine il 3 gennaio 1984 al N. 22 Reg. Società e N. 22 Registro d'Ordine;

13 dicembre 1992, registrato a Udine il 20 gennaio 1993, n. 307 Atti Pubblici, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 8 gennaio 1993, N. 40, depositato ed iscritto nella Cancelleria del Tribunale di Udine il 19 gennaio 1993 al N. 22 Reg. Società e N. 515 Registro d'Ordine;

30 aprile 2000, registrato a Udine il 19 maggio 2000, N. 3842 Atti Pubblici e il 26 maggio 2000, N. 4018 Atti Pubblici, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 5 giugno 2000, N. 1359, depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine - Ufficio Registro Imprese - il 28 giugno 2000;

6 maggio 2001, registrato a Udine il 24 maggio 2001, N. 3778 Atti Pubblici, depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine - Ufficio Registro Imprese - il 21.5.2001;

8 maggio 2005, Assemblea Ordinaria e Straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 9 giugno 2005;

14 maggio 2006, Assemblea Ordinaria e Straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 19 giugno 2006;

10 maggio 2009, Assemblea Ordinaria e Straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 8 giugno 2009;

9 maggio 2010, Assemblea Ordinaria e Straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 26 maggio 2010;

8 dicembre 2013, Assemblea Ordinaria e Straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 11 dicembre 2013;

26 aprile 2015, Assemblea Ordinaria e Straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 26 maggio 2015;

9 marzo 2016, Consiglio di Amministrazione, iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 17 marzo 2016;

29 aprile 2017, Assemblea Ordinaria e Straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 29 maggio 2017;

28 aprile 2018, Assemblea Ordinaria e Straordinaria, iscritto al registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 28 maggio 2018, con modifica della denominazione in Banca di Cividale in forma abbreviata CiviBank;

continua e si regge con le norme del presente Statuto approvato dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 13 aprile 2019, iscritto al registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine in data 25 gennaio 2021.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

Articolo 1 Denominazione

E' costituita la Banca di Cividale, società cooperativa per azioni, o, in forma abbreviata, "CiviBank".

La Società Anonima Cooperativa, costituitasi in Cividale del Friuli con atto a rogito dott. Pietro Barcelli del 22 luglio 1886 con la denominazione di Banca Cooperativa di Cividale, Piazza Duomo, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 27 marzo 1949, omologata con decreto del 20 aprile 1949 dal Tribunale di Udine, ha assunto la denominazione di "Banca Popolare di Cividale" - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata e con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dell'8 maggio 2005, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 9 giugno 2005, la denominazione di "Banca Popolare di Cividale" – Società Cooperativa per Azioni.

La Banca di Cividale - Società Cooperativa per azioni è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2 Durata e Sede

La durata della Società è fissata al 31.12.2100 (trentuno dicembre duemilacento), salvo proroga.

La Società ha Sede Legale e Amministrativa e Direzione Generale in Cividale del Friuli. Essa può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Articolo 3 Oggetto sociale

La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci, ispirandosi ai principi della mutualità e del credito popolare.

A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative.

In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.

La società destina ogni esercizio una somma fino al 3% dell'utile dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da determinare da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti.

TITOLO II PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Articolo 4 Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti nonché da ogni altra riserva prevista dalle norme di legge;
- d) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- e) dalla riserva acquisto o rimborso azioni proprie.

Articolo 5 Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di 3 (tre) euro, in circolazione. Le azioni possono essere emesse illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Nei casi di comproprietà i diritti dei comproprietari soci devono essere esercitati da un rappresentante comune, a sua volta socio, nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari soci sono efficaci nei confronti di tutti.

L'assemblea straordinaria dei Soci, con delibera del 13 aprile 2019, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2524 e 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine massimo del 31 dicembre 2021 per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni virgola zero zero), mediante emissione di nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 3 (tre), da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il relativo godimento, restando inteso che il prezzo di emissione sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari. Le nuove azioni eventualmente non sottoscritte dagli azionisti nell'ambito dell'offerta in opzione potranno essere offerte a terzi investitori, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili.

La medesima assemblea straordinaria dei Soci ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2524 e 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo pari a quello sopra indicato, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da porre al servizio esclusivo di warrant da assegnare gratuitamente agli azionisti prima dell'avvio dell'offerta in opzione di cui al paragrafo che precede, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni di assegnazione ed esercizio dei warrant, ivi incluso il relativo regolamento, nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettersi a servizio dei warrant (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), fermo restando che il prezzo di sottoscrizione non potrà in alcun caso essere inferiore al valore nominale delle azioni, ove presente. Tale facoltà potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2021, restando inteso che l'emissione delle azioni a

servizio dei warrant e, pertanto, l'esecuzione dello stesso aumento di capitale potranno avvenire anche successivamente in conformità ai termini e alle condizioni che saranno indicate nel relativo regolamento.

Articolo 6

Prezzo delle azioni

Su proposta degli Amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto anche delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio.

Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto che si verifichino nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Esecutivo (se nominato), sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente e degli altri strumenti di capitale computabili nel CET1, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste.

Le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo Socio.

Articolo 7

Soci

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo articolo 11.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, purché non esercitino di norma attività finanziaria o fiduciaria; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

Articolo 8

Formalità per l'ammissione a Socio ed il trasferimento delle azioni

Chi intende diventare Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta, contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto richieste dalla Società in via generale. Deve, inoltre, esibire la certificazione attestante la titolarità delle azioni già acquistate, che non siano depositate presso la Banca.

Sino a quando non abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione a Socio, il cessionario di azioni può esercitare solo i diritti aventi contenuto patrimoniale.

La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione, comunque rilevata dalla società, comporta la perdita della qualità di Socio.

Articolo 9

Gradimento all'ammissione a Socio

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata avuto riguardo all'interesse della società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro Soci e comunicata all'interessato.

La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, all'esame del Collegio dei Probiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 47, e la sua decisione non è nuovamente appellabile agli Organi Interni.

Articolo 10

Acquisto della qualità di Socio

La qualità di Socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro Soci, adempite le formalità prescritte.

Articolo 11

Cause di inammissibilità a Socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Soci che vengono a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Limiti al possesso azionario

Nessuno, Socio o non Socio, può essere titolare direttamente o indirettamente di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti per le quali non si procede all'iscrizione nel libro Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società.

Articolo 13

Morte del Socio

In caso di morte del socio il rapporto sociale può continuare con gli eredi e/o legatari in possesso dei requisiti per l'ammissione a socio, purché facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia

accolta.

Qualora ci sia una pluralità di eredi e/o legatari e non si pervenga ad un'assegnazione individuale della partecipazione azionaria, gli stessi dovranno nominare uno di essi, a sua volta socio, rappresentante comune per l'esercizio dei diritti sociali.

Resta fermo quanto previsto dall'art 5, terzo comma, per l'ipotesi in cui non sia stato nominato il rappresentante comune, o la nomina non sia stata comunicata alla Società.

Articolo 14 **Recesso del Socio**

Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

E' in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al Socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per il rimborso delle azioni al Socio receduto si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del presente Statuto.

Articolo 15 **Esclusione del Socio**

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziali per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ..

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto o del precedente comma, è immediatamente efficace, salvi eventuali limiti di legge e deve essere notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Socio escluso può ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Collegio dei probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può altresì proporre opposizione al Tribunale entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Al Socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'articolo 6 del presente Statuto.

Nel caso di inadempienza grave del Socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, nei limiti consentiti dalla legge, il debito verso il Socio stesso per il controvalore delle azioni determinato - in deroga all'art. 2535 cod. civ. - ai sensi dell'articolo 6.

Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento della azioni, procedere all'acquisto delle azioni del Socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Articolo 16 **Annullamento delle azioni**

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, l'importo spettante è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Articolo 17 **Acquisto delle proprie azioni**

Gli Amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, possono disporre l'acquisto di azioni della Società nel limite dell'importo della "Riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società", a tali fini destinato dall'Assemblea dei Soci nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore nominale delle azioni acquistate viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del dieci per cento del capitale sociale quale risulta al momento dell'acquisto.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Articolo 18 **Dividendo**

Il nuovo Socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto della qualità di Socio.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della Società. Il Socio si obbliga ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di Statuto che disciplinano le banche popolari.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili restano devoluti alla Società e imputati alla riserva straordinaria.

Articolo 19 **Vincoli su azioni**

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei Soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.

TITOLO III **ORGANI SOCIALI**

Articolo 20 **Organi Sociali**

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;

- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) all'Amministratore delegato, se nominato;
- f) al Collegio dei Sindaci;
- g) al Collegio dei Probiviri;
- h) alla Direzione Generale.

Sezione Prima Assemblea

Articolo 21 Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione - oppure occorrendo dal Collegio Sindacale, nei soli casi previsti dalla legge - nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre convoca l'assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di intervenire alla assemblea.

La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari della Società a ciò delegati ed indicare gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 22 Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, alla Società di revisione legale cui è affidato la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione legale incaricata della revisione legale dei conti;
- approva le politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli Amministratori e di dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termine di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari in favore di amministratori, dipendenti o di collaboratori;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- approva il Regolamento Assembleare;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, salvo

quanto disposto al successivo articolo 38, quarto comma, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Sull'attuazione delle politiche di remunerazione deliberate l'Assemblea riceve un'adeguata informativa da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Intervento all'Assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca.

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 2372 c.c. e 2359 c.c. Le deleghe compilate a norma di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle Assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ogni Socio può rappresentare sino ad un numero massimo di 10 (dieci) Soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzi dette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai Soci, che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più locali, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare presso lo stesso luogo tutta la documentazione.

In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Articolo 24

Regolamento Assembleare ed elezione cariche sociali

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un Regolamento approvato dall'assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del regolamento.

La candidatura alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'assemblea avvengono in osservanza delle regole di seguito specificate:

- i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente;

- le candidature possono essere espresse dal Consiglio di Amministrazione o proposte da gruppi di Soci che rappresentino almeno l'1,5% (uno virgola cinque per cento) degli aventi diritto al voto in assemblea, fermo restando il diritto di ciascun Socio in possesso dei previsti requisiti di candidarsi direttamente in sede assembleare;
- le candidature espresse dal Consiglio di Amministrazione sono esentate dal sostegno di Soci presentatori;
- sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, che quelle presentate dai Soci devono comprendere candidati che garantiscano una rappresentanza delle diverse componenti della base sociale;
- ciascun Socio può concorrere a presentare un numero massimo di candidature pari a quelle eleggibili. In caso di inosservanza di tale disposizione, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuno dei candidati da lui sostenuto. La firma del Socio sostenitore deve essere autenticata dai dipendenti della Banca appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione oppure da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
- le candidature diverse da quelle proposte dal Consiglio di Amministrazione devono essere presentate alla Banca personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea di rinnovo delle Cariche;
- la Direzione della Banca dovrà provvedere per tempo alla verifica della regolarità formale delle candidature presentate, relazionando in caso di irregolarità il Consiglio di Amministrazione che escluderà i candidati irritualmente designati, dandone loro comunicazione;
- in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, prima che venga dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di Amministratori da eleggere mediante votazione per alzata di mano;
- l'elezione degli Amministratori, dei membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene mediante una o più schede elettorali;
- se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il Presidente può proporre all'Assemblea di votarli per alzata di mano e, ove l'Assemblea concordi, può porre in votazione contestualmente tutti i candidati;
- sulla scheda elettorale, il voto è espresso apponendo un contrassegno a fianco dei singoli candidati prescelti, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non presenti nelle liste e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita. Non è ammesso il voto di lista;
- le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle;
- sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante o dell'identità del votato;
- risultano eletti alle cariche Sociali i candidati che hanno ottenuto più voti;
- gli stessi criteri selettivi valgono per individuare i Sindaci e i probiviri effettivi e quelli supplenti;
- gli eletti alle cariche Sociali devono comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro cinque giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina. In mancanza di tale accettazione, si intende nominato il primo dei non eletti.

Nel Regolamento Assembleare sono inoltre disciplinate le modalità operative di votazione, di scrutinio dei voti e di proclamazione dei risultati.

Articolo 25 **Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni proclamandone i risultati.

L'Assemblea su proposta del Presidente, nomina fra i Soci due Scrutatori nonché un Segretario, salvo che nel caso di Assemblee Straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un Notaio.

Articolo 26 **Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria, anche per le deliberazioni di cui all'art. 2441, 5° comma del codice civile, in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno metà Soci e in seconda convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un trentesimo dei Soci medesimi.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un ventesimo dei Soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale e il trasferimento della sede sociale all'estero.

Per le deliberazioni concernenti la trasformazione o la fusione della società si applica l'art. 31, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 27 **Validità delle deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei voti la proposta si intende respinta. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

In caso di votazione a scrutinio segreto, i Soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in modo palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Nella nomina di cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Articolo 28 **Proroga dell'Assemblea**

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 29 **Verbale dell'Assemblea**

Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul Libro

dei Verbali delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori.

Questo Libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi, nei limiti consentiti dalla legge, dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Sezione Seconda Consiglio di Amministrazione

Articolo 30 Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a nove Amministratori secondo le determinazioni dell'Assemblea, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Almeno un quarto degli Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.

A fini della presente disposizione e fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare, sono considerati indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito un Comitato Rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, che svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con i compiti previsti dalle norme di vigilanza tempo per tempo vigenti.

Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore - fatta eccezione per l'Amministratore delegato, se nominato - l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato da un rapporto continuativo di prestazione d'opera ad altre banche, salvo che si tratti di società partecipate.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Gli Amministratori scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

Il Consiglio, con apposito regolamento da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, determina ulteriori requisiti diretti a favorire un equilibrato avvicendamento nel tempo dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Articolo 31 Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli

altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e fatte salve le norme inderogabili di legge.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

Nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione resta peraltro in carica fino a quando l'Assemblea, che deve essere convocata senza indugio, non deliberi in merito al suo rinnovo e sia intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Articolo 32

Cariche consiliari

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente; se il Consiglio di Amministrazione ha eletto due Vice Presidenti le funzioni sono assolte dal Vice Presidente più anziano di età e nel caso che anche questi fosse assente o impedito, dall'altro Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice Presidenti o del solo eletto dal Consiglio di Amministrazione, le funzioni sono assolte dall'Amministratore più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione non le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o uno o tutti e due i Vice Presidente, il Consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'articolo 31 provvede alla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere tra i suoi membri, un Segretario o chiamare a tale Ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Articolo 33

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore delegato, se nominato, e agli altri Amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati.

Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati interni e sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'o.d.g. vengano adeguatamente fornite a tutti gli Amministratori con congruo anticipo; coordina, inoltre, i lavori del Consiglio verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio. Il Presidente assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli

organi.

Nei casi di urgenza il Presidente, su proposta vincolante degli organi esecutivi, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.

Articolo 34

Compenso agli Amministratori

Agli Amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione determina criteri e modalità di ripartizione di tali compensi fra i propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione degli Amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo Statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.

Agli Amministratori sono altresì assegnate medaglie di presenza, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari, nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 35

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente, con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da trasmettere, al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica certificata ovvero qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica certificata o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno un ventiquattrore prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché per visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 36

Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 37

Verbali del Consiglio

Delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscriversi sul relativo Libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario.

I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Questo Libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Articolo 38

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.

Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società ed in particolare, riguardo ad ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione ad una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'Amministratore Delegato, questi deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di disposizioni di Vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- l'acquisto di azioni proprie, nei limiti dell'art. 17;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- l'indicazione di quali Amministratori, oltre a quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della società;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;
- la nomina e la revoca, previo parere del Collegio Sindacale, del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità alle norme e di controllo dei rischi, nonché, con le modalità di cui all'articolo 50, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;

- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni che non abbiano ad oggetto la regolamentazione del rapporto mutualistico con i Soci;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia ed all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento o soppressione;
- l'eventuale costituzione di Comitati con funzioni consultive, determinandone i compiti ed approvandone il regolamento.

Spetta al Consiglio di Amministrazione supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca.

E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ.

Fermo comunque il diritto di presentare proposte di ogni Amministratore, il Consiglio di norma delibera su proposta del Presidente, del Comitato Esecutivo, ovvero dell'Amministratore delegato, se nominato o del Direttore Generale.

Articolo 39 **Comitato Esecutivo e Amministratori Delegati**

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.

Il Comitato Esecutivo nella sua prima seduta sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

Il Comitato Esecutivo, se costituito, si riunisce di regola ogni mese. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

I Sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo può eleggere tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto un processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37.

Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il Consiglio di Amministrazione può in alternativa delegare proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

Le funzioni del Direttore Generale, in caso di nomina dell'Amministratore Delegato, sono svolte da quest'ultimo.

I doveri degli Organi Delegati sono determinati dalla legge.

Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni trimestre: sulle deliberazioni assunte, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla società.

Articolo 40 Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo ed all'Amministratore Delegato, se nominati, al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni, singolarmente o riuniti in comitati, e ai preposti alle succursali entro predeterminati limiti di importo sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, ove nominato, e, anche per gli importi globali, al Consiglio di Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva e comunque nel rispetto dei termini di legge.

Sezione Terza Collegio Sindacale

Articolo 41 Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; designa il Presidente del Collegio Sindacale.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso società partecipate di rilievo strategico.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

L'emolumento spettante a ciascun Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

Oltre all'emolumento spettano ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 42 Durata in carica e sostituzione dei Sindaci

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci Effettivi nominati dall'Assemblea.

Articolo 43 Compiti e poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento;
- d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- e) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione legale incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione legale si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno (controllo dei rischi, conformità alle norme e revisione interna) nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

L'informativa al Collegio Sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 44

Funzionamento del Collegio Sindacale

Il Collegio, deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai Sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che

verranno discusse.

Le adunanze si possono svolgere anche per teleconferenza, per videoconferenza e più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

I Sindaci devono provvedere, previa lettura del verbale da parte del Presidente, a rilasciare, apposita dichiarazione - anch'essa da verbalizzare - di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il Verbalizzante.

Articolo 45

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale, secondo le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, su incarico conferito dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

La Società di revisione legale incaricata della revisione legale dei conti è soggetta agli obblighi di informativa alla Banca d'Italia previsti dalla normativa vigente.

Sezione Quarta

Collegio dei Probiviri

Articolo 46

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea in adunanza ordinaria nomina, ogni triennio, fra i Soci cinque Probiviri Effettivi e due Supplenti.

Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorre, e ne dirige i lavori.

I Supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il Membro Effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Articolo 47

Competenza del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e Società.

Il Collegio dei Probiviri regola la propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Collegio, integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio, si esprime, entro trenta giorni dalla richiesta sui ricorsi di cui all'articolo 9, ultimo comma, del presente Statuto.

Sezione Quinta Direzione e Personale

Articolo 48 Direzione Generale

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 49 Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'articolo 33.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale. Riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche.

Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni risponde al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione Generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di Amministrazione. Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.

Articolo 50 Dirigente Preposto Alla Redazione Dei Documenti Contabili Societari

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, delibera in merito alla nomina e alla revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori nonché di requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia contabile, amministrativa e finanziaria acquisita attraverso esperienza pluriennale in posizione di adeguata responsabilità presso la Banca o altre imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo, società di consulenza o in studi professionali.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti al medesimo attribuiti

dalla vigente normativa, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:

- predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- effettua le dichiarazioni e le attestazioni prescritte dalla vigente normativa.

TITOLO IV RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 51 Poteri di firma

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente; se il Consiglio di Amministrazione ha eletto due Vice Presidenti la rappresentanza compete al Vice Presidente più anziano di età e nel caso anche questi sia assente o impedito all'altro Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, di entrambi i Vice Presidenti, o del solo eletto dal Consiglio, la rappresentanza compete a chi li sostituisce o lo sostituisce.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Amministratori per determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza in giudizio spetta anche:

- all'Amministratore Delegato, se nominato;
- al Direttore Generale;
- ai Dirigenti della società.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio al Direttore Generale, a dirigenti, quadri direttivi e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V BILANCIO

Articolo 52 Bilancio sociale

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché alla relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

Nella sua relazione all'assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'attività e lo stato degli affari della Società.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. gli Amministratori e i Sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Articolo 53

Ripartizione utili

L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzitutto destinato:

- in misura non inferiore a quella stabilita dalle legge alla riserva legale;
- il 5% alla riserva straordinaria.

Una somma, determinata dall'Assemblea nei limiti previsti dall'art. 3, viene destinata a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il residuo viene ripartito fra i Soci nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'assemblea, quale dividendo alle azioni.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 54

Scioglimento e norme di liquidazione

In ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i Soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.